

GIACINTO EREDIA



PER UNA REGOLAZIONE PERIODICA
DEL VALORE MONETARIO
DEL BIGLIETTO A CORSO FORZOSO

Estratto dalla Rivista **PROBLEMI ITALIANI**, anno I, fasc. 156

ROMA

SOCIETÀ TIPOGRAFICA A. MANUZIO

Via Piave, 29

1922



PROBLEMI ITALIANI

INDICE DEL VOLUME II

Fascicolo 8 — 1° giugno 1922.

I. La riforma dei tributi locali - RICCARDO BACRI . . .	Pag.	1
II. La Società delle Nazioni e gli interessi italiani - SPECTATOR	"	26
III. La questione vinicola - ARTURO MARESCALCHI	"	37
IV. Condizioni attuali dell'industria solfifera siciliana - GIUSEPPE AMICO	"	51
V. Cenni sull'origine e sul problema della burocrazia - MARIO MAZZUCHELLI	"	62
VI. La vertenza marinara - BRUNO ROSKELI	"	72

Fascicolo 9 — 15 giugno 1922.

I. Da Genova all'Aja - OBSERVER	Pag.	81
II. La produzione mulattiera in Sicilia - FRANCESCO TUCCI	"	95
III. La questione marinara - <i>I termini della vertenza ar-</i> <i>matore-gente di mare</i> - CAPITAN DODERO	"	108
IV. La crisi dell'industria solfifera - ENRICO CAMERANA . .	"	124
V. Errori e realtà sulla pesca in Italia - EMILIO NINNI . .	"	144
Cronache - La Conferenza di Genova - A. G.	"	153
Recensioni	"	159

Fascicolo 10 — 1° luglio 1922.

I. Il mandato inglese sulla Palestina - AMEDEO GIANNINI	Pag.	161
II. Il Consiglio nazionale del lavoro - <i>Placidi tramonti</i> <i>costituzionali</i> - GIUSEPPE PRATO	"	183
III. I lavori pubblici dopo la guerra - MEUCIO RUINI . . .	"	197
IV. La politica dello zucchero in Italia - FREE TRADER . .	"	212
V. Ancora sulla questione ferroviaria - LUIGI G. MACCALLINI	"	224
Recensioni	"	240

Fascicolo 11 — 15 luglio 1922.

La riforma dell'Amministrazione dello Stato - P. L. CAL-
VERINI:

I. <i>Il metodo seguito per attuare la riforma</i>	Pag.	242
II. <i>Le riforme nell'ordinamento dell'Amministrazione</i> . .	"	271
III. <i>La semplificazione dei servizi</i>	"	291
IV. <i>Le riforme nell'ordinamento del personale</i>	"	312

GIACINTO EREDIA



PER UNA REGOLAZIONE PERIODICA
DEL VALORE MONETARIO
DEL BIGLIETTO A CORSO FORZOSO

Estratto dalla Rivista **PROBLEMI ITALIANI**, anno I, fasc. 15^a

ROMA
SOCIETÀ TIPOGRAFICA A. MANUZIO
Via Piave, 29
1922

Per una regolazione periodica del valore monetario del biglietto a corso forzoso

Per l'assetto della economia nazionale, riteniamo sia un fattore di prevalente importanza la rivalutazione della nostra carta-moneta.

Rivalutare la nostra carta-moneta significa aumentarne il potere d'acquisto.

Ed è evidente che ne derivi miglioramento dei cambi. Quanto più aumenta la quantità di ricchezza che all'interno si scambia con la nostra unità monetaria-cartacea, con la nostra lira-carta, tanto più questa vale negli scambi con la moneta estera.

Ora noi ci troviamo con una circolazione cartacea aumentata dal 1914 in poi, non per rispondenza ad aumento della massa di affari transatti, ma per esigenze del Tesoro. Quindi l'elemento "quantità" di carta-moneta in eccedenza ai bisogni dell'economia ha portato al deprezzamento, come al deprezzamento ha influito ed influisce il dubbio, fino a quando non sia assistata la finanza statale, che il Tesoro possa ancora trovarsi nella necessità di ricorrere ad inflazioni di circolazione.

Vi è chi sostiene che bisogna stabilizzare la nostra valuta per evitare che una graduale rivalutazione della lira-carta danneggi le nostre industrie con ribassi di prezzi, con perturbazioni pel normale andamento degli affari, ostacolato da continue oscillazioni della nostra valuta.

Così si conchiude: non più inflazioni, ma neanche deflazioni.

Però arrestare le inflazioni e non provvedere a deflazioni non significa stabilizzare la nostra valuta.

Indipendentemente dalle deflazioni non si può evitare che abbia svolgimento una prima parte del programma di rivalu-

tazione della nostra carta-moneta. Infatti un programma di rivalutazione della nostra carta-moneta si svolge attraverso i provvedimenti intesi prima a raggiungere il pareggio del bilancio statale, e poi a sistemare il debito fluttuante oneroso e pericoloso pel germe di eventuali ulteriori inflazioni di circolazione.

Ora non può parlarsi di evitare queste fasi di rivalutazione monetaria, coincidenti con le fasi dell'assetto della pubblica finanza.

Quando avremo ottenuto una prima rivalutazione per queste anzidette fasi di provvedimenti di assetto della situazione finanziaria statale; rimane la questione della quantità di medio circolante eccedente la massa di affari, perchè questa non è affatto cresciuta correlativamente all'aumento della circolazione. Non potrà pensarsi, invero, che, anche con tutto il prevedibile sviluppo di produzione, si possa avere, al momento dell'assetto della pubblica finanza, una massa di affari quasi decuplicata in confronto di quella del 1914, come risulta quasi decuplicata la circolazione.

Noi sosteniamo che alle deflazioni debba lo Stato provvedere, perchè lo Stato deve riportare la nostra lira-carta al valore di lira-oro di cui ha il nome, giusta il nostro sistema monetario; e che nel corso della rivalutazione debba statuire sull'effettivo valore-oro che la lira-carta rappresenta in rapporto al suo titolo.

Lo Stato deve, in altri termini, stabilire periodicamente nel corso di rivalutazione della nostra carta-moneta, quale rapporto va acquistando la lira-carta di nostra valuta a corso forzoso, in confronto della lira-oro, che è l'unità del nostro sistema monetario; e ciò perchè gli scambi a termine possano avvenire con un numerario di valuta di corso forzoso, che varia in rispondenza al variare del suddetto rapporto, così da assicurare che si dia sempre lo stesso valore reale, per quanto espresso in differente numerario, perchè espresso in titolo più valutato in confronto alla unità monetaria lira-oro.

* * *

Esaminiamo questa tesi in relazione alla potestà di imperio che spetta allo Stato nello stabilire la misura legale degli scambi di ricchezza, ed in relazione al nostro ordinamento monetario.

Il nostro ordinamento monetario, fu costituito con la legge 24 agosto 1862, n. 788, preceduta dal R. D. 12 dicembre 1861, n. 370, che fissò la tariffa dei metalli preziosi ed il diritto di conio da prelevarsi dalle Zecche dello Stato, determinando il valore dell'oro e dell'argento, tanto in verghe che monetato, così fino che al titolo di 900/1000.

Secondo tale tariffa un kg. di oro fino aveva il valore di L. 3.444,44, ed un kg. di oro a 900/1000 aveva il valore di L. 3.100. In confronto l'argento aveva il valore per un kg. fino di L. 222,22, e per un kg. a 900/1000 di L. 200. Fra l'oro e l'argento fu conservato il rapporto del 15,50 già stabilito dall'originario sistema monetario francese, da cui l'italiano derivò,

La legge 24 agosto 1862 stabilì le monete da coniarci dalle

Zecche dello Stato:

	Onza.	
Pezzo da L. 100	grammi 32,258	
" " " 50	" 16,129	
" " " 20	" 6,451,60	
" " " 10	" 3,225,80	
" " " 5	" 1,612,90	

ARGENTO.

Pezzo da L. 5	grammi 25	
-------------------------	-----------	--

-ecc., ecc.

Queste le monete a pieno titolo legale, perchè per i piccoli scambi si provvide alle monete d'argento divisionali al titolo di 835/1000 ed alle monete di bronzo.

La moneta vera e propria a pieno titolo era quella di oro e d'argento al titolo 900/1000.

La legge stessa disponeva (art. 11) che nei contratti e negli atti pubblici, nei registri di contabilità delle pubbliche amministrazioni ed in ogni altro libro o documento riguardante gli interessi del pubblico i valori debbono essere calcolati ed espressi in lire e centesimi.

Uguale obbligo stabilisce per le espressioni di valore in tutte le private scritture.

Siamo di fronte a disposizioni di imperio e connesse, infatti, a comminatorie di multe per i contravventori.

Lo Stato quindi stabili nell'esercizio del diritto di imperio in materia monetaria, la misura degli scambi e dei valori, nella lira rappresentata dal corrispondente valore della moneta a pieno titolo legale, cioè del valore di grammi 0.3225 di oro, ovvero, dato il rapporto legale in ragione del 15,50 fra oro e argento, dal valore di grammi 5 di argento.

Una circolazione semplicemente metallica, però, può esistere in un paese da ristretta attività economica; ma con lo sviluppo dell'industria e degli scambi, con l'incremento della produzione e delle operazioni di credito, si rende necessario il biglietto fiduciario, e vediamo così istituti di credito autorizzati alla emissione di biglietti al portatore a corso legale, cioè di biglietti che non possono essere rifiutati negli scambi, come rappresentativi delle valute metalliche delle quali hanno il titolo, ma che d'altra parte devono a richiesta essere convertiti nella corrispondente valuta metallica dagli Istituti emittenti.

Così all'inizio del Regno d'Italia avemmo la circolazione a corso legale dei biglietti della Banca Nazionale, e della Banca Nazionale Toscana, convertibili a vista in valute metalliche.

Uguualmente nel periodo di prosperità economica dal 1883 al 1886, dopo l'abolizione del corso forzoso che dovette essere adottato nel 1866, avemmo i biglietti a corso legale, convertibili in valuta metallica, delle sei Banche di emissione, Banca Nazionale, Banca Nazionale Toscana, Banca Toscana di Credito, Banca Romana, Banco di Napoli e Banco di Sicilia.

La legge bancaria del 10 agosto 1893, che è rimasta poi la fondamentale della vigente legislazione, sancisce il corso le-

gale, dei biglietti dei tre Istituti di emissione, Banca d'Italia (sorta, come è noto, dalla fusione della Banca Nazionale con la Banca Nazionale Toscana e con la Banca Toscana di Credito), Banco di Napoli e Banco di Sicilia; ma costituisce in fatto un corso forzoso perchè sospende a tempo indeterminato la convertibilità a vista dei biglietti in valuta metallica. E tale ordinamento è quello rimasto vigente.

Però negli ultimi anni anteriori al periodo della guerra le condizioni della nostra circolazione rispondente alla situazione economica del nostro paese, davano al nostro biglietto bancario a corso legale forzoso un valore per nulla inferiore al valore effettivo della corrispondente valuta metallica.

La questione da esaminare è adesso sull'ordinamento che spetta allo Stato di dare alla misura dei valori negli scambi, nelle condizioni di una circolazione bancaria a corso forzoso deprezzata in confronto al valore effettivo della valuta monetaria di cui porta il titolo, dato che si miri un periodo di rivalutazione.

L'Italia ha avuto diversi periodi di corso forzoso vero e proprio: ma certamente mai la detta questione poté apparire nell'importanza grandissima che mostra adesso, per le condizioni veramente straordinarie di una circolazione cartacea che porta tutte le conseguenze delle difficoltà gravissime che la nazione ha dovuto fronteggiare durante un conflitto quale mai l'umanità aveva sopportato.

Ora finchè la circolazione bancaria si mantiene nel suo svolgimento normale col movimento degli affari, con l'osservanza dei limiti di legge e l'esercizio da parte dello Stato della facoltà e della vigilanza che servano ad evitare ogni tendenza degli Istituti di emissione ad alimentare speculazioni sproporzionate alla situazione del mercato finanziario, nulla si può pretendere dallo Stato in materia di autorizzazione di corso legale di biglietti di banca.

Ma allorquando l'emissione di biglietti di banca anzichè essere solamente rispondente al movimento degli affari, si sviluppa per dare al Tesoro mezzi finanziari sufficienti a fronteggiare spese straordinarie che avrebbero dovuto sostenersi prelevando dalle ricchezze dei cittadini nuovi tributi o capi-

tali in prestito, allora lo Stato cambia il carattere vero e proprio del biglietto di banca a corso legale, perchè questo, anzichè rappresentare una ricchezza in movimento, un atto di scambio, un affare, costituisce un vero e proprio titolo di debito statale, ed il suo valore effettivo non può essere dato se non dal rapporto della sua quantità all'effettivo bisogno degli scambi, e dal coefficiente della fiducia verso il più o meno prossimo assetto del bilancio e delle finanze statali.

Ed allora lo Stato, non avendo mutato il suo ordinamento monetario, nel disporre che abbiano corso legale e coattivo, in luogo della moneta metallica stabilita a misura dei valori, i biglietti di banca, deve disciplinare il rapporto che il valore nominale dei biglietti stessi viene acquistando in confronto dell'unità monetaria metallica, e cioè deve disciplinare il valore di questa lira-carta costituita dal biglietto a debito, in confronto della lira-oro costituita dalla moneta legale effettiva; perchè la misura dei valori deve essere sempre la unità monetaria-metallica del nostro ordinamento non un titolo di debito variabile nel suo valore effettivo come titolo fiduciario.

* * *

Questo problema di un regolamento del valore della carta-moneta in confronto della moneta metallica, se non acquista importanza dominante nel periodo del graduale e lento deprezzamento della carta-moneta determinata dalle varie successive inflazioni, si impone maggiormente allorquando, accumulate le inflazioni, il deprezzamento della carta-moneta risulta abbastanza notevole e viene a creare difficoltà enormi per un durevole assetto del bilancio statale, nell'inizio del periodo ascensionale della valuta cartacea, tenuto conto degli oneri fissi assunti dallo Stato.

Invero, un procedimento di graduale rivalutazione della carta-moneta dà luogo ad una riduzione dei redditi espressi in lire-carta e quindi ad una graduale riduzione del gettito dei tributi in lire-carta; e se lo Stato in correlazione alla diminuzione delle entrate può risentire, per effetto della diminuzione

dei prezzi, una riduzione del costo dei pubblici servizi perchè spenderà meno nell'acquisto di materie e nel prezzo di opere, e potrà ridurre gli stipendi degli impiegati, avrà sempre da sostenere integro il gravissimo onere del debito pubblico, sia per quanto riguarda gli interessi, sia per quanto riguarda il rimborso dei titoli redimibili.

È quindi dato che si raggiunga il pareggio di bilancio in una data che auguriamo molto prossima, portando alla massima efficienza il nostro sistema tributario già straordinariamente gravoso per i contribuenti, si può facilmente prevedere che si andrebbe di nuovo incontro al disavanzo ove lo Stato dovesse senz'altro sopportare la riduzione del gettito di tributi conseguenti alla rivalutazione della carta-moneta.

La questione di un regolamento della valuta in armonia col livello dei prezzi non è affatto nuova. Il prof. Gini (1) ha trattato del fondamento e degli effetti di un provvedimento inteso alle neutralizzazione dell'influenza delle variazioni dei prezzi, ed ha dato brevi cenni dello svolgimento che analoghe proposte hanno avuto da economisti eminenti, passando pel vaglio di una critica presso che secolare.

Egli mette in rilievo come un regolamento dei pagamenti in armonia col livello dei prezzi, non sarebbe solo un provvedimento di giustizia economica, ma anche di utilità finanziaria per l'alleggerimento del carico tributario: eviterebbe alle imprese la crisi che altrimenti le attende per la discesa dei prezzi, e risolvendo automaticamente la questione della riduzione dei salari alla mano d'opera, toglierebbe una causa di attriti pericolosi tra lavoro e capitale.

Il prof. Gini, venendo al concreto del provvedimento esamina la proposta più recente e più nota del prof. Irving Fisher. Secondo tale proposta lo Stato dovrebbe fare periodicamente la determinazione ufficiale della quantità di oro, a cui corrisponde l'unità di moneta, in modo che il potere di acquisto delle unità di moneta si mantenga costante, fondandosi a

(1) *Sul problema finanziario del dopo-guerra*. Roma, Biblioteca economica del *Tempo*, 1919.

tal'uopo, sopra numeri indici ufficiali, appositamente calcolati del potere di acquisto di una unità di peso d'oro.

Rileva però, il prof. Gini, gli inconvenienti che deriverebbero dalla variabilità del peso dell'unità monetaria per la possibilità di lucri degli speculatori, i quali, qualora fosse atteso un aumento di peso della moneta, potrebbero portare all'erario oro non monetato e ritirarne moneta, per riportare la moneta e ritirare una quantità maggiore di oro appena l'aumento del peso della moneta si fosse verificato. Aggiunge poi che la proposta venne giudicata inapplicabile tenendo anche presente che i numeri indici, quali in pratica è dato costruire, possono tenere conto solo imperfettamente delle variazioni nel potere di acquisto economico della moneta.

Ritiene il prof. Gini che diverso giudizio possa meritare la proposta di lasciare invariato il peso della unità monetaria e di stabilire che, col variare del livello dei numeri indici, dovesse variare il numero delle unità monetarie da darsi in pagamento dai debitori. Ritiene che la costruzione dei numeri indici possa essere affidata ad un organo autonomo, controllato dallo Stato e da rappresentanti delle varie classi sociali, e sotto la garanzia di persone imparziali, per evitare il sospetto che lo Stato potesse valersene per avvantaggiare l'Erario a danno dei contribuenti o dei creditori. Sembragli poi consigliabile che la costruzione dei numeri indici avvenga per regioni, sia perchè i vari numeri indici servirebbero di reciproco controllo, sia perchè ciò permetterebbe di tener conto delle variazioni locali dei prezzi, talvolta sensibilmente differenti nelle varie regioni.

Si tratterebbe di rendere obbligatoria nelle città principali di ogni compartimento italiano, la rilevazione sistematica dei prezzi della regione per un grande numero di merci e la costruzione, coi dati raccolti, di numeri indici del livello dei prezzi, secondo criteri uniformi, atti a dare a ciascuna merce l'importanza che essa assume nella vita economica del compartimento.

Riconosce, però, il prof. Gini, che la difficoltà principale e grave consisterebbe nell'attribuire alle singole merci il peso con cui esse devono entrare nella costruzione dei numeri indici-

Ora la difficoltà di avere un criterio assoluto per l'uniformità della costruzione dei numeri indici, rende impossibile la determinazione di un unico coefficiente di rivalutazione periodica della nostra carta-moneta senza gravi sperequazioni fra regioni e regioni, date le variabilità dei criteri di ponderazione delle singole merci agli effetti della costruzione dei numeri indici. Nè riteniamo che dette difficoltà siano superabili costruendo, come propone il prof. Gini, parecchi numeri indici, differenti l'uno dall'altro appunto per il diverso peso attribuito alle merci prese in considerazione, per lasciare che le parti possano convenire, nella contrattazione, di prendere a base quel numero indice che meglio paresse rispondere alle loro particolari esigenze, o di regolare i pagamenti tenendo conto, non dell'intera variazione di un numero indice, ma di una sola percentuale, o anche di convenire che i pagamenti dovessero essere fatti senza tener conto alcuno delle variazioni dei prezzi. Ma allora è evidente che saremmo fuori del campo di ogni disciplina di diritto nella unità di misura dei valori.

In tanto si discute di una neutralizzazione dell'influenza delle variazioni dei prezzi dipendenti da una graduale rivalutazione dell'unità-monetaria-cartacea, in quanto si ammette che lo Stato, nella sua attività di diritto pubblico relativa all'ordinamento monetario, per la disciplina della misura dei valori negli scambi, sia tenuto a regolare e determinare il valore legale dell'unità-monetaria-cartacea, e per effetto di nuovi provvedimenti (inflazioni, deflazioni) rende questa unità variabile in confronto del valore effettivo che essa rappresenta per legge col titolo dell'unità monetaria metallica (lira-oro).

Se dobbiamo lasciare che ogni privato regoli come crede il numerario corrispondente, a distanza di tempo, all'effettivo valore di una quantità di lire-carta, siamo fuori di ogni disciplina giuridica della misura dei valori.

Noi vogliamo che di questa disciplina giuridica si discuta per vedere quali norme lo Stato debba stabilire per gli scambi a termine durante il periodo della rivalutazione della liracarta.

E questa disciplina giuridica riteniamo si imponga più per gli adempimenti delle obbligazioni già costituite che per quelli

relativi ai rapporti da costituirsi durante il periodo della rivalutazione, perchè quello che maggiormente preoccupa, come dinanzi abbiamo rilevato, è la difficoltà da parte dello Stato di fronteggiare con il minor gettito dei tributi dipendenti dalla rivalutazione della lira-carta, gli enormi oneri fissi già assunti.

Secondo il nostro diritto comune, premesso che è obbligatorio indicare i valori, in tutti gli atti pubblici e privati, in lire italiane, il debitore di denaro si libera pagando la medesima quantità numeraria di lire italiane espressa nel contratto.

Il nostro codice enuncia tale norma all'art. 1821, nel titolo del contratto di mutuo, e precisamente pel prestito in denaro, mettendola in contrapposto alla eccezione che viene ammessa solo nel caso in cui si siano somministrate monete d'oro e di argento e ne sia pattuita la restituzione nella medesima specie e quantità, perchè allora il contratto perde evidentemente il carattere di vero e proprio prestito in denaro, in valuta, ed assume quello di prestito di cose fungibili.

Si tratterebbe adesso di modificare questa regola giuridica, durante il periodo della rivalutazione della lira-carta, nel senso che il debitore si libera pagando quella quantità numerica di lire corrispondente, giusta la tabella periodica più recente di rivalutazione della lira-carta, alla quantità di lire indicata nel contratto. Il debitore paga in sostanza l'equivalente al valore che la quantità di lire indicata nel contratto aveva alla data del contratto medesimo.

Si intende che verrebbero stabilizzate alla data di inizio del nuovo provvedimento tutte le svalutazioni sino a quella data avvenute, in modo che per tutte le obbligazioni costituite anteriormente varrebbe come punto di raffronto il valore stabilito dalla cifra di base della prima tabella di rivalutazione. Avremmo così sempre la misura dei valori stabilita nella lira-oro del nostro sistema monetario.

È vero che la lira-oro non ha sempre lo stesso valore, e non è ugualmente stabile come le altre unità di misura, come p. e. l'unità di misura delle lunghezze e l'unità di misura dei

pesi, ed è poi variata di valore notevolmente in occasione della guerra.

Ma il sistema monetario è fondato sul concetto di prendere a misura dei valori quella data ricchezza, determinata poi nell'oro, che si mantiene più stabile di ogni altra nel suo valore. Ed infatti la produzione dell'oro, è tale da non portare che a lentissime variazioni di valore.

Quindi raffrontare la rivalutazione della lira-carta alla lira-oro significa riportare la lira-carta all'indicazione di una misura di valore più stabile possibile, mantenendosi nell'ambito del nostro ordinamento monetario. Prendere come base di riferimento per la rivalutazione, il potere d'acquisto della lira-carta significa stabilire un nuovo ordinamento monetario, rinunciando ad avere come misura dei valori una determinata ricchezza che si ritiene capace della maggiore stabilità possibile di valore, ed assumendo invece come misura la quantità di beni di ordinaria necessità che si può acquistare con l'unità nominale di un titolo fiduciario.

Ma ciò porta ad un sistema che manca di una base di dati assoluti ed indiscutibili per le difficoltà già dinanzi accennate, di avere numeri indici unici ed assoluti, a causa della difficile ponderazione delle singole merci che devono entrare nella costruzione dei numeri medesimi.

Fascicolo 12 — 1° agosto 1922.

I. L'assetto giuridico ed internazionale dell'Albania - AMEDEO GIANNINI	Pag. 349
II. La riforma dei tributi locali - <i>Acqua e vino</i> - FEDERICO FLORA	" 858
III. I progetti di stabilizzazione dei cambi e l'Italia - AGOSTINO LANZILLO	" 364
IV. L'insegnamento delle lingue e il problema della scuola in Italia - MARCELLO BOLDRINI	" 376
V. Le Amministrazioni portuali - S.	" 387
VI. Nuovi sbocchi per la nostra emigrazione - <i>L'Honduras</i> - LUDOVICO SILENZI	" 398
VII. Lavoro e statistica nei comuni - ALESSANDRO SCHIAVI	" 409
VIII. Buoni del Tesoro e Debito Pubblico - <i>Nota sull'ultima esposizione finanziaria</i> - ARISTIDE MAURO	" 418
Cronache - <i>La Conferenza dell'Aja</i> - GIUSEPPE BIANCHINI	" 422

Fascicolo 13 — 15 agosto 1922.

I. Economie o imposte? - ANTONIO DE VITI DE MARCO	Pag. 429
II. Come si possono sviluppare le industrie agrarie in Sicilia - ERNESTO ASCIONE	" 463
III. Sul controllo operaio e sulla partecipazione degli operai ai profitti delle imprese - MARIO BREGLIA	" 477
IV. L'Esportazione italiana ed i rapporti commerciali italo-olandesi - L. IEMINK	" 495
V. Selvicoltura e sperimentazione forestale in Italia - ALDO PAVARI	" 503

Fascicolo 14 — 1° settembre 1922.

I. Il Convegno di Londra - OBSERVER	Pag. 509
II. L'assetto interno dell'Albania - AMEDEO GIANNINI	" 516
III. La situazione granaria internazionale - GERMANO VIOLI	" 527
IV. Il problema portuale siciliano ed il porto di Palermo - PINO FORTINI	" 540
Recensioni.	" 581

PROBLEMI ITALIANI

RIVISTA QUINDICINALE

SOMMARIO

I. LE CONDIZIONI ATTUALI DEL BILANCIO ITALIANO - Cesare Bachi	Pag. 1
II. LA SETA IN LOMBARDIA - Gian Piero Bognetti »	22
III. PER UNA REGOLAZIONE PERIODICA DEL VALORE MONETARIO DEL BIGLIETTO A CORSO FORZOSO - Giacinto Eredia	» 49
IV. I RAPPORTI ITALO-ALBANESI - Francesco Mollica »	60
RECENSIONI	» 76
<i>Libri ricevuti</i>	» 80

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE
VIA NAPOLI, 64
ROMA

BIBLIOTECA STORICA



INV. 55768